

BGer 6B_196/2011 vom 20. Juni 2011

Bundesgericht, 2011-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_196_2011

FR: TF 6B_196/2011 du 20 juin 2011

IT: TF 6B_196/2011 del 20 giugno 2011

Erwägungen

E. 4

Priva di consistenza è poi la critica ricorsuale secondo cui la precedente istanza non avrebbe modificato, nel dispositivo della sua sentenza, il punto del giudizio di primo grado che riconosceva al ricorrente di avere agito in stato di scemata imputabilità. In effetti, nonostante la Corte cantonale abbia indicato, come conseguenza dell'accoglimento del gravame del Procuratore pubblico, di modificare i dispositivi n. 2.1 e 3 del giudizio di prima istanza, essa ha in realtà esplicitamente modificato anche il punto n. 2, stralciando il riferimento all'attenuante specifica.

E. 5

Il ricorrente critica infine il mancato riconoscimento della sospensione condizionale parziale della pena. Al riguardo, egli si limita tuttavia a richiamare una serie di circostanze esposte nella sentenza di primo grado che concorrerebbero a ridurre la sua colpa. Non fa però valere, tantomeno con una motivazione conforme all' art. 42 cpv. 2 LTF , la violazione degli art. 42 e 43 CP , spiegando per quali ragioni sarebbero adempiute le condizioni per una sospensione condizionale parziale della pena. Non si confronta in particolare con le argomentazioni della Corte cantonale relative alla presenza di una recidiva specifica e alla sua situazione personale, che non permettevano di riconoscere l'esistenza di "circostanze particolarmente favorevoli" ai sensi l' art. 42 cpv. 2 CP . L'adempimento di questo requisito vale infatti anche per una sospensione condizionale soltanto parziale della pena, giusta l' art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La censura, insufficientemente motivata, è quindi inammissibile e non deve essere esaminata oltre.

E. 6

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.